

## **IL NUOVO ASSETTO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE EUROPEA DOPO IL TRATTATO DI LISBONA**

La normativa in materia si colloca agli [artt. 288-299](#) del nuovo Trattato [sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#) ed è suddivisa in due sezioni, rispettivamente dedicate agli "Atti giuridici dell'Unione" e "Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni".

A riguardo della classificazione degli atti dell'Unione, occorre innanzitutto distinguere tra "[atti giuridici](#)" e "atti non giuridici" a carattere atipico, i quali non vengono menzionati nel Trattato. Si tratta prevalentemente di risoluzioni, comunicazioni, dichiarazioni, conclusioni... di natura intra- o inter-istituzionale, che non hanno immediato effetto giuridico, ma incidono a livello politico e amministrativo sul funzionamento dell'Unione e sull'interpretazione degli atti giuridici veri e propri. Relativamente agli atti giuridici, il TFUE ribadisce l'obbligo di motivazione, nonché l'indicazione della loro base giuridica nei Trattati (art. 296), come già previsto dal TCE; allo stesso modo si mantengono le medesime forme di pubblicità (art. 297).

Gli atti giuridici, inoltre, si distinguono in "[atti giuridicamente vincolanti](#)" e "atti non giuridicamente vincolanti", ossia raccomandazioni e pareri. Come gli atti atipici summenzionati, raccomandazioni e pareri incidono variamente sulla vita politica dell'Unione, ma non producono effetti giuridici immediati.

Gli atti giuridicamente vincolanti si distinguono in "atti legislativi" (art. 288), e "atti non legislativi", che a loro volta si differenziano in "atti delegati" (art. 290) e "atti di esecuzione" (art. 291)).

Gli [atti legislativi](#) sono "gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa" (art. 289), che può essere "ordinaria", consistente cioè nell'adozione congiunta dell'atto proposto dalla Commissione ad opera di Consiglio e Parlamento europeo (come specificato all'art. 294), o "speciale", laddove l'atto venga adottato dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento europeo o viceversa (art. 289, par. 2), distinguendosi così propriamente un organo deliberante ed uno partecipante, contrariamente alla procedura ordinaria.

Gli [atti non legislativi](#) sono, viceversa, gli atti giuridicamente vincolanti che non vengono adottati mediante procedura legislativa (la distinzione tra atti legislativi e non legislativi è pertanto basata sulla procedura di adozione dell'atto).

Si tratta, in particolare, di "atti delegati" e "atti di esecuzione".

Gli [atti delegati](#) sono adottati dalla Commissione su delega di un atto legislativo. L'art. 290 prevede infatti che "un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo". Al tempo stesso si specifica che "gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata del potere di delega. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto del potere di delega"; inoltre, il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunque decidere di revocare la delega. Infine "l'aggettivo 'delegato' o 'delegata' è inserito nel titolo degli atti delegati" (art. 290, par. 3).

Com'è noto, gli **atti di esecuzione** del diritto dell'Unione sono generalmente emanati dagli Stati membri, che "adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione" (art. 291, par. 1; vedi anche art. 4 TUE). Tuttavia, "allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi [i.e. gli Stati] conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specificamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea [i.e., politica estera e di sicurezza comune], al Consiglio". A tal fine, il Parlamento europeo ed il Consiglio stabiliscono le regole e le modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione; inoltre "i termini 'di esecuzione' sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione" (art. 291, par. 4).

Sia gli atti legislativi, che non legislativi (delegati o di esecuzione) possono assumere la forma di regolamenti, direttive o decisioni.

A tal riguardo, il TFUE mantiene appunto la denominazione tradizionale degli atti giuridicamente vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) al posto della più innovativa terminologia del Trattato costituzionale (legge europea, legge quadro europea, regolamento), che viene pertanto abbandonata. Le ben note caratteristiche di tali atti vengono ribadite all'art. 288 TFUE, che ripete l'art. 249 TCE: "... Il **regolamento** ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La **direttiva** vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La **decisione** è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti nei confronti di questi".

La scelta di adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione, pertanto, riflette la diversa funzione dai medesimi, a secondo dell'obiettivo di volta in volta perseguito dalle istituzioni dell'Unione. Tale scelta viene peraltro immediatamente espressa nel titolo dell'atto, che sarà appunto denominato 'regolamento', 'direttiva' o 'decisione', a seconda dei casi; inoltre, come sopra specificato, il titolo dell'atto dovrà specificare se esso sia 'delegato' (art. 290, par. 3) o 'di esecuzione' (art. 291, par. 4), nel caso in cui si rientri nell'ambito degli atti non legislativi.

Lo schema sottostante riassume graficamente il contenuto della scheda.

